

LEGGE REGIONALE LAZIO 28 DICEMBRE 2007, N. 26 – ART. 17

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008

Art. 17

(Misure per lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e pluriminorate)

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi) e ai fini della realizzazione delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati):

- a) promuove una migliore qualità della vita delle persone non vedenti e pluriminorate attraverso lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi a carattere residenziale e diurno;
- b) contribuisce al completamento dei lavori di adeguamento funzionale delle sedi di servizio dell'IPAB "Centro regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i Ciechi".

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano per la parte corrente sullo stanziamento del capitolo H41504 per 1 milione 500 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e, per la parte capitale, sullo stanziamento del capitolo H42518 per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.